

Sentenza 27/2025

Repertorio 31/2025

Liquidazione
Controllata 10/2025



R.G. 1883-1/2024

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA**

Sezione XIV

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Stefano Cardinali - **Presidente**
dott. Fabio Miccio - **Giudice rel.**
dott. Claudio Tedeschi - **Giudice**

nel procedimento n. 1883-1/2024 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

Sig. Paolo Pavano, c.f. PVNPLA58C03I758M, rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo De Sanctis e con l'assistenza dell'Avv. Elena Fraternali Orcioni, nominato Gestore della Crisi da Sovraindebitamento dall'Organismo di composizione della Crisi da Sovraindebitamento Forense di Roma con provvedimento del 12/3/2023

- **Ricorrente** -

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata promosso dal Sig. Paolo Pavano, per il tramite dell'Avv. Riccardo De Sanctis, con l'assistenza del Gestore della Crisi, Avv. Elena Fraternali Orcioni;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI;

rilevato che il ricorrente riveste la qualità di consumatore, sicchè ai sensi del combinato disposto degli artt. 66 e 268 c. 1 CCII lo stesso è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

rilevato che ai sensi della nuova formulazione dell'art. 269 CCII, secondo comma, così come modificato dal Decreto correttivo n. 136/2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 2024, immediatamente applicabile anche alle procedure pendenti, si dispone che la relazione dell'OCC deve altresì indicare *“le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni”* e deve altresì contenere *“l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo”*, secondo cui *“quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta, nella relazione di cui all'articolo 269, comma 2, che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”*;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCII;

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del Gestore della crisi nominato dall'OCC nella persona dell'Avv. Elena Fraternali Orcioni, la quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore (vds. pagg. 2-5 relazione del Gestore della Crisi, allegata al ricorso);

rilevato che le cause dell'indebitamento sono individuate dal Gestore della Crisi nei diversi spostamenti legati a ragioni di servizio del ricorrente, impegnato nella carriera militare, alla necessità di sostenere economicamente la figlia con problemi di salute e il padre anziano rimasto solo in Sicilia presso una RSA; tali vicende personali hanno determinato la difficoltà del Sig. Pavano di far fronte ai propri obblighi di pagamento verso banche ed istituti finanziari (ai quali il ricorrente aveva richiesto finanziamenti);

rilevato che il Sig. Pagano percepisce una pensione netta mensile di circa Euro 3.945,00 e tale emolumento costituisce l'unica fonte di reddito del ricorrente (vds. pag. 5 relazione del Gestore);

rilevato che il ricorrente non è proprietario di beni immobili;

rilevato che il ricorrente è proprietario di una autovettura FIAT PANDA – TG FJ 137AX, immatricolata nell'anno 2017 (vds. doc. 4 visura PRA);

rilevato che il conto corrente POSTAPAY EVOLUTION intestato al ricorrente è utilizzato per la domiciliazione dello stipendio e per le spese correnti e riporta un saldo di Euro 1.007,18 alla data di proposizione del ricorso; gli altri due conti correnti in essere presso Unicredit S.p.a. e Intesa Sanpaolo S.p.a. riportano un saldo negativo;

rilevato che il gestore quantifica in Euro 2.163,00 le spese mensili necessarie per il sostentamento del ricorrente e del nucleo familiare,

composto dal medesimo ricorrente e dalla moglie (vds. pag. 6 relazione del Gestore);

rilevato che le somme da destinare al soddisfacimento dei creditori verrebbero ricavate da quanto percepito dal ricorrente a titolo di pensione, detratte le spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare;

rilevato che il ricorrente chiede di non procedere alla vendita del veicolo FIAT PANDA – TG FJ 137AX per esigenze lavorative/familiari/sanitarie;

rilevato che l'indebitamento complessivo del Sig. Pavano ammonta a complessivi Euro 241.850,93 (vds. pag. 8 relazione del gestore);

rilevato che il Sig. Pavano, con atto di compravendita del 31/1/2020, ha alienato la proprietà di un appartamento, locale garage e ½ di lastrico solare, siti nel Comune di Solarino (SR) in favore del fratello e del padre al prezzo di Euro 20.000,00 (vds. doc. 5 ricorso);

rilevato che il Gestore ha espresso una valutazione positiva sulla domanda del ricorrente, ritenendo che la stessa *“illustri la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore”* (vds. pag. 8 relazione del gestore);

rilevato che il Gestore della crisi, nella propria relazione, conclude per la fattibilità della proposta di liquidazione formulata dal ricorrente ex art. 268 ss CCII;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del debitore;

rilevato che il debitore ha messo a disposizione dei propri creditori l'intero patrimonio;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCII quale liquidatore debba essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII


- 1) Dichiaro aperta la procedura di liquidazione controllata del Sig. Paolo Pavano;
- 2) Nomina Giudice Delegato il dott. Fabio Miccio;
- 3) Nomina liquidatore l'OCC nella persona dell'Avv. Elena Fraternali Orcioni;
- 4) Ordina al ricorrente di depositare **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;

- 5) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il **termine perentorio di giorni 90** per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI. Si applica l'articolo 10 comma 3 del CCII;
- 6) Ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
- 7) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata;
- 8) **dispone che il liquidatore:**
 - **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza ai sensi dell'art. 270 comma 4, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
 - **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
 - **entro 5 giorni** dall'accettazione della nomina presenti al g.d. istanza per la determinazione della quota di stipendio, salario, pensione o comunque di ciò che il debitore guadagna con la sua attività da attrarre alla procedura, formulando specifica proposta in merito;
- 9) dispone che ai sensi dell'art. 270 comma 2 lett. f) e g) e comma 4, **a cura del liquidatore**, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Roma, sia pubblicata nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa e sia trascritta al PRA nonché nei registri immobiliari in relazione ad eventuali beni mobili o immobili registrati; l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.


Manda alla cancelleria per la notificazione al ricorrente, al debitore ed al liquidatore nominato.

Roma, 15-1-25

**Il Giudice Est.
dott. Fabio Miccio**



**Il Presidente
dott. Stefano Cardinali**



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Deposito in Cancelleria**



Roma, li 16/1/2025...

FUNZIONARIO GIUDIZIALE

MARIA CRISTINA LEO

